

delibazione del Giudice da parte del difensore, appare rilevante in relazione al giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Sullo svolgimento del processo

L'odierno imputato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico.

In particolare, in data 10 settembre 2024 l'imputato si avvicinava alla persona offesa nelle vicinanze della Stazione di Milano Affori FN mentre era seduta insieme alla figlia nella seconda carrozza di testa al piano superiore sul treno diretto a Milano Cadorna e le strappava con violenza dal collo una collana d'oro con ciondolo in pietra acqua marina. Il pubblico ministero formulava la richiesta di convalida del fermo, nonché l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pervenuta in data 11 settembre 2024. Il Giudice per le indagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell'art. 390 c.p.p. e applicava nei confronti [REDACTED] la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Meda unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione giuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal Pubblico Ministero.

Dal provvedimento cautelare si legge: "in considerazione della giovane età e della contenuta gravità del fatto (non essendo stata esercitata violenza sulla persona), si ritiene adeguata la misura dell'obbligo di dimora e unitamente all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sussistendo i presupposti di legge, emetteva decreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024.

L'imputato, a mezzo di procuratore speciale, chiedeva di procedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualità di GUP, fissava l'udienza del 10 gennaio 2025 per l'ammissione del rito ed eventuale discussione.

In occasione della predetta udienza, conclusi gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, l'imputato, assistito dall'interprete di lingua araba, avanzava istanza di ammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito.

In quella stessa sede, il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, operata la riduzione per l'incidenza del rito. Il difensore dell'imputato, prima della sua arringa e delle conclusioni, avanzava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. in relazione al *quantum* di pena stabilito dal legislatore relativamente al minimo edittale, per violazione degli artt. 3, 27 commi 1 e 3 Cost. e depositava memoria scritta.

Il Giudice attesa la complessità della questione sottoposta al suo sindacato rinviava l'udienza in data 14 marzo 2025.

Nelle more il Giudice, su istanza del difensore dell'imputato formulata in udienza, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere (applicata a seguito di aggravamento della misura originaria) con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché con la previsione dell'obbligo di dimora nel Comune di Meda.

All'udienza odierna è stata data lettura della presente ordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale di legittimità costituzionale suddetta dinanzi al Giudice delle Leggi, ritenendola rilevante ai fini della definizione del procedimento *« quo »* e non manifestamente infondata, per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta indubbiamente rilevante, vertendo sulla sproporzionalità e irragionevolezza della vigente disciplina normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e razionalità di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione, nonché della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa cui la pena deve sempre tendere, sancita dall'art. 27, commi 1 e 3, della Legge fondamentale, come meglio si illustrerà nel prosieguo. La soluzione della questione di costituzionalità è pregiudiziale e influisce direttamente sulla celebrazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, laddove la scrivente addivenga alla determinazione di condannare l'imputato per le condotte in contestazione. La condotta dell'imputato è stata correttamente qualificata dal Pubblico Ministero, atteso come l'imputato avrebbe strappato la collanina dal collo della persona offesa, che viaggiava a bordo di un treno. La condotta, laddove ritenuta sussistente, integrerebbe chiaramente la fattispecie di furto con strappo di cui all'art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., aggravato dall'aver commesso il fatto su un mezzo di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 8-bis c.p. Il Giudice delle leggi ha ben perimetrato il delitto di furto con strappo, distinguendolo da quello di rapina, in ragione del bene giuridico protetto dalle due fattispecie di reato: *“La distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.) e quella della rapina (art. 628 cod. pen.) risiede nella diversa direzione della violenza esplicita dall'agente. Sussiste un furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece una rapina l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona.*

Nel furto con strappo la vittima può risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Così, se lo strappo non basta per ottenere l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, è ravvisabile una rapina.

Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessità di vincere la resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessità di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una progressione nell'offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l'integrità fisica, ed è incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai più grave, riconosce a chi ne è autore un trattamento più vantaggioso in sede di esecuzione della pena.” (Corte cost., sent. 6 aprile 2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2).

Nel caso concreto, il Pubblico Ministero contestava al [REDACTED] di avere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il bene, senza avere posto in essere

1
6

alcun atto lesivo dell'integrità fisica della persona offesa né nella fase dell'impossessamento e neppure per garantirsi la fuga.

La pena detentiva astrattamente prevista per la condotta contestata all'imputato, in considerazione del concorso con la circostanza di cui all'art. ex art. 625 co. 1 n. 8-bis c.p., risulta compresa ex art 624 bis co. 3 c.p. nella forbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione.

Prima di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, la scrivente ritiene di sospendere il processo e sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Preliminarmente si osserva come non appaiano percorribili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.

La pena detentiva che, in ipotesi di condanna, dovrebbe essere applicata all'imputato a seguito delle riforme legislative è individuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni di reclusione. Tale minimo edittale è parificato dal legislatore a quello previsto per i delitti di rapina ed estorsione, ipotesi di reato che si ritengono sicuramente connotate da maggiore offensività, attingendo il bene giuridico dell'integrità psicofisica e non la sola sfera patrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il minimo edittale per le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e successivamente elevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla pena della reclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del 2019 ha modificato il primo comma dell'art. 624-bis c.p. innalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione da tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si applica al caso di specie, essendosi il fatto verificatosi nel 2024. Per questo, si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi alla scrivente.

Né può ritenersi percorribile la via della mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla concessione di istituti premiali come le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art 62-bis c.p., atteso come le attenuanti non possano assolvere alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei limiti edittali stabiliti dal legislatore. A ciò aggiungasi come le circostanze attenuanti generiche siano, peraltro, eventuali e rilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. Inoltre, il rigoroso trattamento sanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate aggravanti non può neppure trovare un temperamento nel giudizio di bilanciamento (erroneamente ritenuto dalla pubblica accusa), trattandosi di aggravanti cd. privilegiate, rispetto alle quali è precluso ravvisare una prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche.

Parimenti gravosa appare la preclusione all'accesso al beneficio della sospensione condizionale che deriverebbe, partendo dalla pena base anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi che per il delitto in esame in origine l'art. 656 co. 9 lett. a) impediva al Pm di sospendere l'ordine di carcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle ipotesi connotate da minore offensività, come quella in esame (vedasi Corte Costituzionale n. 125/2016).

Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a [REDACTED] corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta nella sentenza n. 120 del 2023 e ribaditi nella sentenza n. 86 del 2024: estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili

organizzativi. Nel caso concreto, il [REDACTED] appena diciannovenne al momento del fatto, formalmente incensurato, avrebbe strappato la collana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea, senza alcuna organizzazione del delitto. L'azione lesiva è stata pacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo mediatamente diretta verso la vittima, la quale ha comunque dichiarato di essere stata risarcita.

Sulla non manifesta infondatezza

Tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2025 e all'interno di apposita memoria depositata agli atti, questo Giudice reputa la questione di legittimità costituzionale della norma oggetto non manifestamente infondata in relazione ai parametri rappresentati dagli artt. 3, 27, commi 1 e 3.

La Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 629 e 628 co. 1-2 c.p. per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. e ha introdotto, con due pronunce di natura additiva, due ipotesi di minore gravità cui consegue la corrispondente riduzione di pena in misura non eccedente un terzo, ossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della rapina (sentenza n. 86 del 2024) nelle quali, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Infatti, la Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 ha riconosciuto che la *ratio decidendi* della sentenza n. 120 del 2023 in materia di estorsione è sussumibile anche nell'ipotesi della rapina di cui all'art. 628 co. 1-2 c.p. (cfr. Corte Cost., sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4).

Questo Giudice ritiene che la stessa *ratio* sussista anche per le ipotesi di furto con strappo e le ipotesi di furto con strappo aggravato.

In tal modo, si ritiene, è stata introdotta, nell'ordinamento, una irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, ma anche con l'individualizzazione della finalità rieducativa che la pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1-3, della Costituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare.

Violazione dell'art. 3 e 27 co. 1 e 3 della Costituzione

La scrivente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 della Costituzione.

L'attuale sistema normativo prevede una disciplina contrastante con i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e disincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto con strappo con il furto in abitazione, essendo la seconda una fattispecie più connotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale delle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione nel

trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi che nel caso del furto con strappo la violenza mediata dall'aderenza della cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale.

Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per le ipotesi della rapina e dell'estorsione, è stato innalzato il limite minimo edittale senza introdurre una "valvola di sicurezza", che *"permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa"* (cfr. Corte Cost., sentenza n. 86/2024, *Considerato in diritto*, § 5.2).

Da questo punto di vista, non può negarsi che la nuova norma di cui all'art. 624-bis co. 2-3, nel non prevedere un congruo limite edittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude il giudizio di bilanciamento, realizzi un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente, parifichi ingiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo la discrezionalità del giudice e la possibilità di valorizzare le peculiarità del caso concreto.

Atteso anche quanto già esposto sull'applicabilità eventuale delle circostanze attenuanti, che non possono comunque svolgere la funzione di mitigare un limite edittale sproporzionato, sull'impossibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis ultimo comma c.p. e sull'impossibilità di accedere alla sospensione condizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163 co. 3 c.p., come l'odierno imputato. La stessa Corte cost. (Corte cost., sent. 6 aprile 2016 (dep. 1 giugno 2016), n. 125, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima delle riforme legislative del 2017 e del 2019, l'illegittimità costituzionale del comma 9, lettera a), dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo, ritenendo, pertanto, ragionevole l'applicazione di questo istituto alle ipotesi di furto con strappo.

Peraltro l'impossibilità di graduare la pena al caso concreto costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione ma altresì dell'art. 27 della Carta costituzionale. La prospettiva di esecuzione di una pena eccessivamente gravosa, come nel caso di specie, è inoltre suscettibile di ingenerare nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto soprasso sperequativo, sentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo, cui le pene – e pertanto anche la pena pecuniaria – devono sempre tendere, secondo il disposto dell'art. 27, comma 3, della Carta Costituzionale. Difatti, con gli interventi legislativi che hanno riformato la disciplina dell'art. 624-bis c.p., sono stati innalzati anche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione.

Si rileva come il giudizio pendente non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità proprio per la peculiarità del caso concreto che imporrebbe di accedere all'applicazione di una circostanza che consentirebbe di mitigare l'eventuale risposta punitiva. Si ritiene, ancora, che il criterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza sostanziale, oltre all'individualizzazione della pena e alla salvaguardia della finalità rieducativa cui le pene devono sempre tendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve entità e la conseguente riduzione fino a un terzo della pena quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

SOLLEVA

questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis co. 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, con riferimento agli artt. 3, 27 commi 1 e 3 Cost.

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dà atto che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p. Milano il 14 marzo 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO IN UDIENZA OGGI
Milano, il 14/3/2025



L'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Agar AQUILINO

Il Giudice
Dott.ssa Fiammetta Modica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fiammetta Modica", written over the printed name.